

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 665-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MONNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1964 (V. Stampati nn. 45, 1298 e 1309) d'iniziativa dei deputati BERLINGUER Mario (45); COCCIA, ZOBOLI, SPAGNOLI, GUIDI, SFORZA, BAVETTA, CRAPSI, DE FLORIO, FASOLI, PELLEGRINO, RE Giuseppina (1298); PENNACCHINI, BERLINGUER Mario, REGGIANI, MELIS, CAVALLARO, AMATUCCI, BOSISIO, RUFFINI, MIGLIORI, AGOSTA, MARTUSCELLI, FORTUNA e GUERRINI Giorgio (1309)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 giugno 1964*

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1965

Modifiche degli articoli 589 (omicidio colposo)
e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 29 ottobre 1964 la 2ª Commissione, dopo la mia relazione orale e dopo ampia discussione mi ha autorizzato a presentare all'Assemblea relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 665, d'iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri, già approvato in sede legislativa dalla IV Commissione (Giustizia) dell'altra Camera.

Come già ebbi occasione di chiarire avanti alla 2ª Commissione, il disegno di legge trae origine dalla giustificata preoccupazione del continuo crescere degli incidenti automobilistici di cui resta vittima un sempre più elevato numero di persone. Il presentatore, valoroso penalista, si è reso conto del fatto che la mortalità per incidenti e disastri automobilistici non è solo dovuta all'incremento della circolazione degli automezzi su strade spesso inadeguate a sopportare un sempre più intenso traffico, ma è più spesso causata da inosservanza delle disposizioni del Codice della strada e delle più elementari norme di prudente e attenta guida degli automezzi. Per vero è cosa nota che infortuni gravissimi avvengono anche sulle autostrade, cioè là dove, se quelle norme fossero rispettate, non si dovrebbero verificare incidenti.

Siamo, è vero, in tema di reati colposi, cioè di eventi non voluti: talvolta l'incidente può essere fortuito e non ascrivibile a colpa del conducente; ma nella maggior parte dei casi l'evento lesivo è prevedibile: è infatti prevedibile un qualsiasi ostacolo che una marcia a velocità non eccessiva può evitare; è prevedibile lo slittamento sul fondo stradale bagnato o ghiacciato o inghiaiato; è infatti prevedibile il rischio nei sorpassi e così in altre circostanze. Il quotidiano verificarsi di incidenti gravi e gravissimi come non può passare e non passa inosservato agli organi preposti alla sicurezza e tranquillità del traffico così non deve passare inavvertito da coloro, che violando la legge e le più comuni cautele, mettono a repentaglio la vita propria e l'altrui. Se è involontario l'effetto lesivo e il danno, è però volontaria l'azione o la omissione che li determina: nell'attuale situazione del

traffico sulle strade è non solo facile ma anche doveroso prevedere quel che può avvenire; sicchè l'evento viene a porsi presso al limite fra la colpa e il dolo in quanto è in dolo chi per inosservanza di norme o imprudenza crea la condizione per il verificarsi di incidenti e di disastri.

È superfluo fare citazioni della molteplice casistica che dimostra che troppi conducenti di veicoli a motore si comportano con leggerezza e temerarietà, come se sulla strada non ci fossero che loro, come se la velocità, di solito fine a se stessa per mero gusto o vanità, sia indispensabile in ogni caso, come se la vita propria e l'altrui non meritino nessuna salvaguardia.

L'ammonimento antico « chi ha fretta vada adagio », dettato in tempi in cui si andava a piedi, o a cavallo, o in carrozza è più attuale che mai; ma ha così scarso credito che nell'abitudine contemporanea è così trasformato « corra anche chi non ha fretta ». E tanti corrono, troppi anzi, affascinati dal rombo dei motori, senza necessità, quasi desiderosi di volo; e il senso del rischio anzichè richiamarli li sospinge e li fa distratti e incoscienti. Poi una curva difficile, la nebbia, una pozzanghera, una buca, un ostacolo li tradisce e li svia e li porta contro un albero, contro una roccia, contro vetture sopraggiungenti o seguenti, o verso precipizi. Altri hanno ottenuto patenti di guida senza idonea preparazione, altri ancora non curano la manutenzione del veicolo, non ne verificano il funzionamento, non controllano freni, ruote, sterzo eccetera e tuttavia intraprendono viaggi con pericolo personale e pubblico.

Di fronte alla spaventosa eloquenza delle cifre dei sinistri è evidente la scarsa efficacia ammonitrice delle sanzioni previste dal Codice penale negli articoli 589 e 590. Egualmente lievi e inefficaci si appalesano le pene comminate per coloro che, in tempo di così vasta meccanizzazione, non usano le cautele indispensabili a prevenire gli infortuni sul lavoro, tanto frequenti con danno particolare e generale.

Il presentatore ha tenuto esatto conto della esigenza di porre un freno, con l'aggravamento delle pene, al dilagante malcostume

dei conducenti di veicoli a motore ignari o più spesso indifferenti e sprezzanti di ogni norma o dei dirigenti di aziende industriali e artigiane che non rispettano le prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Non sto qui a ripetere tutti i motivi che lo hanno indotto a presentare il disegno di legge. Ma non posso fare a meno di ricordare che egli ha rilevato il triste primato italiano nel numero degli incidenti mortali o solo lesivi; ha altresì lamentato la indulgenza, di solito, ingiustificata, che si concede ai colpevoli, ha suggerito la necessità non solo di aggravare le pene per renderle esemplari e validamente repressive ma anche la opportunità che alle pene per i delitti in esame non si applichino nè amnistie nè benefici di sorta. In sostanza il disegno di legge mira a far riflettere coloro che, per imperdonabile insensibilità, per mania esibizionistica, per spavalderia, per burbanzoso sprezzo delle leggi insanguinano le strade e le officine italiane.

Il disegno di legge è composto di due soli articoli.

Il primo modifica l'articolo 589. Fermo il primo comma per i reati colposi estranei alla materia considerata, il secondo comma raddoppia il minimo della pena nei confronti di coloro che commettono omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il terzo comma, che, anche se omette di ripetere il riferimento ai delitti in violazione delle norme sulla circolazione stradale e sugli infortuni sul lavoro, ad essi ovviamente si riferisce, considera il caso di morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone e stabilisce che sia applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, col limite massimo di anni dodici.

L'articolo 2 considera le lesioni colpose comuni e mantiene sui primi due commi im-

mutate le pene. Nel terzo e quarto comma aggrava le pene da infliggere a chi commetta il reato violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale e quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per le lesioni lievi si procede a querela di parte.

La 2^a Commissione ha ampiamente discusso il disegno di legge. Sono intervenuti nel dibattito oltre al sottoscritto relatore i senatori Armando Angelini, Maris, Magliano, Ajroldi, Berlingieri, Sand, Pafundi, Azara, Grimaldi e Poët.

È stata manifestata qualche perplessità sulla efficacia della legge ma, in sostanza, la Commissione si è dimostrata concorde nell'apprezzarne le finalità.

Il senatore Maris ha, fra l'altro, sostenuto che ai colpevoli dei reati considerati non dovrebbe concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena ma la Commissione ha ritenuto di non poter accogliere tale proposta che toglie al magistrato una facoltà discrezionale di cui, in particolari casi, può ritenere di far uso.

La 2^a Commissione ha infine ritenuto di mantenere immutato il testo approvato dalla Camera dei deputati. Tenendosi però conto di osservazioni e riserve emerse nella discussione, il relatore ha proposto e la Commissione ha approvato il seguente ordine del giorno:

La 2^a Commissione permanente, approvando in sede referente, senza modifiche, il disegno di legge n. 665 portante modifiche degli articoli 589 e 590 del Codice penale, approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati in sede legislativa, invita il Governo a provvedere sollecitamente al coordinamento di questa legge con il Codice stradale vigente, ad emanare norme che rendano obbligatoria l'assicurazione di tutti i veicoli a motore, ad emanare norme che, per i veicoli più veloci, impongano una adeguata proporzione fra la velocità e la solidità ed efficienza del veicolo ».

MONNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici ».

Art. 2.

L'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena, per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire centosessantamila a quattrocentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo il colpevole è punito a querela della persona offesa ».